

giugno scrivevasi al castellano di Roveredo di cedere la Rocca all'imperatore (1). Riva già erasi data al vescovo di Trento (2). A Treviso, ricevuta l'intimazione degl'imperiali, gli abitanti radunavansi in consiglio tra loro senza invitarvi il podestà ed il capitano, ai quali scriveva tosto il Senato, facessero di stornare ogni risoluzione men che favorevole alla Repubblica, rappresentando le debolissime forze del Trissino, la protezione che loro darebbe il governo, la larghezza dei premii e dei privilegi con cui premierebbe la loro fedeltà (3). Così in questa indecisione giungeva intanto il giorno 10 di giugno in cui essendo festa, una parte dei cittadini voleva si alzasse come al solito la bandiera di s. Marco, mentre l'altra ne mormorava, quando il provveditore, fatte leggere le concessioni che la Repubblica prometteva al buon popolo trivigiano, questo fra le grida di *Marco Marco*, alzò la ben amata bandiera ed i contrarii fuggirono.

Nel qual fatto si mostrò principalmente operoso un Marco Pelizaro (4) che ne fu poi ben rimeritato dal Senato; il rettore a gratificare il popolo fece bruciare i libri dei debitori del Comune, che fu cosa assai grata (5), ed il Senato lodando la fedeltà di Treviso, eccitavala a far conoscere

(1) *Secreta*.

(2) Sanuto, 27 maggio, t. VIII.

(3) *Secreta*, 7 giugno 1509.

(4) E non Caligero come fu scritto da alcuno. Il decreto del Senato 4 settembre nel *Secreta* XLII, pag. 48, così si esprime: «Essendo neli mesi passati costituita la città nostra di Treviso in termini che facilmente l'haveria facta deditio all'imperio, se ritrovò allora Marco Pelizaro popular trevisano il qual cum la fede et natural divotion sua verso la Signoria nostra se portò talmente cum tutto quel fidel suo popolo in beneficio delle cose nostre per esser homo de ingegno et bono credito che per l'opera sua indubitatamente se poi reputar, apresso lo auxilio divino, quella città esser rimasta sotto l'obedientia nostra Gli si assegnano ducati ducento e una casa conveniente, con esenzion per sè ed eredi da ogni gravezza e con licenza di portar armi.

(5) Sanuto, VIII, p. 303.